



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE CAMPANIA

via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli
Tel. (081) 5537216

e-mail: segreteria.campania@lnd.it
Sito Internet: campania.lnd.it



STAGIONE SPORTIVA 2022/2023

Comunicato Ufficiale n. 11/GST del 08 novembre 2022

Giustizia Sportiva

GIUDICE SPORTIVO

GARE DEL CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

GARE DEL 30/10/2022

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Gara del 30/10/2022 VIS ARIANO ACCADIA - U.S. TUFARA VALLE

Il sostituto Giudice Sportivo Territoriale avv. Marco Cardito letto il preannuncio ed il reclamo proposti dalla società U.S. Tufara Valle in relazione alla gara in epigrafe; rilevato che la reclamante, in sede di preannuncio, non ha depositato l'attestazione del pagamento del contributo di accesso alla giustizia sportiva, come previsto dall'art.67 CGS, richiedendo l'addebito del predetto contributo sul proprio conto, come previsto dall'art. 48 C.G.S. (cfr. in terminis, da ultimo, il C.U. FIGC LND di questo C.R. Campania, GST n. 21 del 30.01.2020 e GST n.22 del 22/6/2020); rilevato che dall'attività istruttoria è emerso che il conto della reclamante non è capiente e quindi essa si trova nell'impossibilità di richiedere l'addebito P.Q.M. dato atto della rituale comunicazione alle società della presente decisione, ai sensi dell'art.67 CGS, dichiara il reclamo inammissibile e, per l'effetto, omologa il punteggio conseguito sul terreno di gioco di 4/1 in favore della reclamata, conferma i provvedimenti disciplinari già adottati e pubblicati sul relativo C.U.; dispone trattarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva al momento della disponibilità.

**Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale
Avv. Marco Cardito**

GARE DEL CAMPIONATO REGIONALE UNDER 18

GARE DEL 29/10/2022

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Gara del 29/10/2022 BOYS CAIVANESE - ACADEMY MARIGLIANESE

Il sostituto Giudice Sportivo Territoriale avv. Marco Cardito, letto il preannuncio e il reclamo ritualmente proposti dalla società Boys Caivanese con cui ha cesurato la regolarità della gara in epigrafe per aver la società reclamata superato il numero massimo di sostituzioni previsto dalla regola n.3 del regolamento del gioco del calcio la quale prevede alla pagina n.31 (precisamente sez. Decisioni Ufficiali):" Sostituzioni di calciatori"

1) Nel corso delle gare ufficiali di competizioni dove partecipano le prime squadre di Serie A maschile e di Serie A femminile, in ciascuna squadra possono essere sostituiti/e tre calciatori/calciatrici, indipendentemente dal ruolo ricoperto.

2) Nel corso delle altre gare di campionato e di manifestazioni ufficiali, fatta eccezione per quanto previsto al comma successivo, in ciascuna squadra possono essere sostituiti/e cinque calciatori/calciatrici, indipendentemente dal ruolo ricoperto.

3) Nelle gare dei Campionati delle categorie allievi e giovanissimi, organizzate in ambito nazionale e periferico, ciascuna squadra può sostituire sette calciatori/calciatrici, indipendentemente dal ruolo ricoperto.

Esperiti gli opportuni accertamenti dagli atti ufficiali di gara è emerso che la società Academy Mariglianese effettivamente ha effettuato nel corso della gara n.7 sostituzioni in luogo delle n.5 previste dal regolamento; P.Q.M. dato atto della rituale comunicazione della presente decisione alle Società interessate, ai sensi dell'art.

67, comma 6, CGS, DELIBERA, in accoglimento del reclamo di infliggere alla società reclamata la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0/3 in favore della società reclamante, inibisce il dirigente accompagnatore sig. Di Palma Antonio fino al 16/11/2022, nulla dispone per il contributo di accesso alla giustizia sportiva.

Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale

Avv. Marco Cardito

GARE DEL CAMPIONATO REGIONALE UNDER 18

GARE DEL 30/10/2022

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Gara del 30/10/2022 ALBANOVA CALCIO – PALMESE

Il sostituto Giudice Sportivo Territoriale avv. Marco Cardito, letto il preannuncio e il reclamo ritualmente proposti dalla società Albanova Calcio con cui ha cesurato la regolarità della gara in epigrafe per aver la società reclamata superato il numero massimo di sostituzioni previsto dalla regola n.3 del regolamento del gioco del calcio; la reclamata, ritualmente evocata, ha depositato memorie difensive con cui ha eccepito in via preliminare la irregolarità del preannuncio di reclamo che avrebbe dovuto essere inoltrato esclusivamente al legale rappresentante della società; la reclamata ha poi censurato la regolarità del preannuncio di reclamo in quanto carente di motivazione; ha domandato il rigetto del reclamo eccependo la falsa applicazione, da parte della reclamante, dell'art.74, comma 2 delle N.O.I.F. inquadrando il campionato come facente parte dell'attività del settore Giovanile e Scolastico, infine, ha contestato la documentazione allegata al reclamo.

Tanto premesso, va esaminata l'eccezione processuale sollevata dalla reclamata, idonea ad incidere sulla procedibilità del reclamo; in ordine alla stessa, va rilevato che l'art.67 CGS testualmente recita: 1. Il ricorso deve essere preannunciato con dichiarazione depositata (...omissis) e trasmessa ad opera della ricorrente alla controparte: è dunque evidente che non vi sia alcuna prescrizione sull'intestazione o sulle modalità di compilazione della dichiarazione di preannuncio, pertanto l'eccezione non può trovare accoglimento; con riferimento al merito va precisato che la regola n.3 del (RDGDC) prevede alla pagina n.31 (precisamente sez. Decisioni Ufficiali) : " Sostituzioni di calciatori"

1) Nel corso delle gare ufficiali di competizioni dove partecipano le prime squadre di Serie A maschile e di Serie A femminile, in ciascuna squadra possono essere sostituiti/e tre calciatori/calciatrici, indipendentemente dal ruolo ricoperto.

2) Nel corso delle altre gare di campionato e di manifestazioni ufficiali, fatta eccezione per quanto previsto al comma successivo, in ciascuna squadra possono essere sostituiti/e cinque calciatori/calciatrici, indipendentemente dal ruolo ricoperto.

3) Nelle gare dei Campionati delle categorie allievi e giovanissimi, organizzate in ambito nazionale e periferico, ciascuna squadra può sostituire sette calciatori/calciatrici, indipendentemente dal ruolo ricoperto.

Risulta pacifico che il punto 3 della sopracitata regola limita la possibilità di effettuare 7 sostituzioni in luogo delle 5 previste esclusivamente alle categorie allievi e giovanissimi e che la categoria Under 18 Regionale non rientri tra queste essendo attività ufficiale L.N.D.; e dunque esperiti gli opportuni accertamenti dagli atti ufficiali di gara è emerso che la società Palmese effettivamente ha effettuato nel corso della gara n.6 sostituzioni in luogo delle n.5 previste dal regolamento (cfr. in terminis, da ultimo, il C.U. FIGC LND di questo C.R. Campania, GST n. 10 del 4.11.2022) e pertanto il reclamo risulta fondato P.Q.M. dato atto della rituale comunicazione della presente decisione alle Società interessate, ai sensi dell'art. 67, comma 6, CGS, DELIBERA, in accoglimento del reclamo di infliggere alla società reclamata la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0/3 in favore della società reclamante, nulla dispone per il contributo di accesso alla giustizia sportiva, dispone tenuto conto anche dell'eccezione mossa dalla reclamata la trasmissione dell'intero fascicolo alla Procura Federale per gli accertamenti di competenza.

Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale

Avv. Marco Cardito

GARE DEL 29/10/2022

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 16/11/2022

DI PALMA ANTONIO

(ACADEMY MARIGLIANESE)

GARE DEL CAMPIONATO UNDER 16 REGIONALE MASCHILE

GARE DEL 29/10/2022

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Gara del 29/10/2022 POL.R. SANNICOLESE - AGORA ACADEMY SRL

Il sostituto Giudice Sportivo Territoriale avv. Marco Cardito, letto il preannuncio e il reclamo ritualmente proposti dalla società Pol. R. Sannicolese con cui è stata censurata la regolarità della gara in epigrafe per aver la società reclamata inserito in distinta e impiegato in campo i calciatori Cardone Antonio Angelo (nato il 2/10/2007), Cecoro Simone (nato il 4/08/2007), Corrado Vincenzo (nato il 16/10/2007), Schettino Biagio (nato il 17/01/2007) e Maiello Biagio (nato il 12/06/2007) in posizione irregolare ai fini del tesseramento; esperiti gli opportuni accertamenti presso l'ufficio tesseramenti di questo C.R. Campania è emerso che il solo calciatore Schettino Biagio è stato tesserato con la reclamata il 28/10/2022 è quindi in posizione irregolare al momento della disputa della gara mentre Cecoro, Corrado e Maiello in data 31/10/2022 è quindi in data successiva la disputa della gara così come Cardone tesserato in data 2/11/2022; di qui la fondatezza del reclamo P.Q.M. dato atto della rituale comunicazione della presente decisione alle società interessate, ai sensi dell'art.67,

comma 6, CGS, DELIBERA, in accoglimento del reclamo di infliggere alla società reclamata la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0/3 in favore della società reclamante; infligge inoltre alla società reclamata l'ammenda di euro 80,00; di inibire il dirigente accompagnatore della società Agora Academy sig. Traettino Nicola l'inibizione fino al 16/11/2022; le sanzioni che procedono sono state irrogate in misura ridotta valutate le circostanze attenuanti illustrate dalla reclamata nelle memoria difensiva; nulla per il contributo di accesso alla giustizia sportiva

Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale
Avv. Marco Cardito

GARE DEL 29/10/2022

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 16/11/2022

TRAETTINO NICOLA (ACADEMY MARIGLIANESE)

EVENTUALI RECLAMI AVVERSO LE DECISIONI ASSUNTE CON IL PRESENTE COMUNICATO DOVRANNO ESSERE PRESENTATI, AI SENSI DELL'ART. 76 C.G.S.

Il pagamento del contributo di accesso alla Giustizia Sportiva dovrà essere effettuato:

- tramite Addebito su Conto della Società;
- tramite Assegno Circolare Non Trasferibile intestato al Comitato Regionale Campania – L.N.D. – F.I.G.C.;
- tramite Bonifico Bancario IBAN IT48Q0200803447000400242945 (con specifica causale);

Inoltrato a: C.R. Campania – F.I.G.C. – L.N.D. – Corte Sportiva di Appello Territoriale;

Pec: csat@pec.lndcampania.it

N.B.: Nei casi previsti dall'articolo di cui in intestazione inviare copia alla controparte.

Publicato in Napoli, li 8 novembre 2022

Il Segretario
Giuseppe Aversano

Il Presidente
Carmine Zigarelli